



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere (relatore)
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 16 giugno 2026

**Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003,
da parte del Comune di Torrile (PR)**

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;

VISTA la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 6, c. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la L.R. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del

Consiglio delle Autonomie locali;

VISTE le del. n. 9/SEZAUT/2009/INPR, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

VISTE le del. n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Torrile (PR) in data 21 maggio 2026;

VISTO il decreto presidenziale n. 28, del 22 maggio 2026, con il quale la questione è stata deferita all'esame collegiale di questa Sezione regionale di controllo per il giorno 16 giugno 2026;

VISTA la nota con cui il Consiglio delle autonomie locali (C.A.L.), ai sensi dell'art. 4, c. 2 e 3 della Convenzione sottoscritta in data 15 maggio 2025 di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, Sezione regionale di controllo e Consiglio delle Autonomie locali in merito all'esercizio delle funzioni di controllo e consultiva di cui alla legge n. 131 del 2003, ha inviato a questa Sezione regionale di controllo la propria istruttoria tecnica (prot. Corte dei conti n. 3963/2026);

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Tiziano Tessaro

FATTO

Il Sindaco del Comune di Torrile (PR) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, in ordine alla gestione, classificazione e utilizzo della quota svincolata del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) emersa in sede di rendiconto.

La questione che viene rappresentata riguarda le modalità di gestione e utilizzo della quota del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) che liberata in sede di rendiconto a seguito della rideterminazione dell'accantonamento, alla luce dell'apparente antinomia tra il contenuto dispositivo dell'art. 187, c. 2, del TUEL e le indicazioni operative fornite da ARCONET.

1. Quadro normativo di riferimento

L'ente rappresenta che l'art. 187, c. 2, del TUEL definisce la composizione del risultato di amministrazione, stabilendo che la quota libera comprenda tutte le risorse non vincolate, non destinate e non accantonate, incluse le somme

svincolate a seguito della rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) (lett. e). La norma ha carattere tassativo.

In sede di formulazione del parere, si sottolinea che il FCDE è un accantonamento obbligatorio volto a garantire la solvibilità dell'ente e viene rideterminato annualmente in sede di rendiconto in base alla reale capacità di riscossione dei crediti. L'eventuale eccedenza rispetto a quanto necessario genera una quota svincolata, la cui corretta collocazione nel risultato di amministrazione costituisce l'oggetto del quesito.

2. Istruzioni operative ARCONET (FAQ n. 58)

Nel quesito viene sottolineato che con la FAQ n. 58 del 29 aprile 2026, la Commissione ARCONET ha fornito indicazioni operative sulla gestione della quota svincolata del FCDE emersa in sede di rendiconto. In sintesi: l'importo negativo indicato nella colonna d) dell'allegato a/1 (riga FCDE) rappresenta la quota svincolabile ai sensi dell'art. 187, c. 2, del TUEL, destinata al finanziamento del FCDE nel primo esercizio del bilancio di previsione successivo (X+1); tale quota deve essere registrata nello stesso allegato tra gli accantonamenti, con segno positivo nelle colonne d) ed e), mantenendo invariato il saldo complessivo; il risultato di amministrazione al 31 dicembre, una volta approvato, è definitivo e non modificabile con ulteriori svincoli durante l'anno; l'utilizzo della quota accantonata - anche parziale - è subordinato ad una specifica variazione di bilancio; in assenza di tale variazione entro la chiusura dell'esercizio X+1, la quota resta accantonata e sarà liberata solo in sede di rendiconto dell'esercizio stesso; le indicazioni di ARCONET richiamano espressamente il principio della prudenza di cui alle vigenti regole contabili armonizzate, nonché i limiti specifici previsti per gli enti locali in situazione di disavanzo di amministrazione (art. 1, c. 897 e ss., della L. 30 dicembre 2018, n. 145).

3. Criticità applicative rilevate dall'Ente

L'Ente rileva che l'applicazione rigida della FAQ n. 58 di ARCONET introduce un'eccessiva rigidità gestionale, limitando la flessibilità operativa e incidendo sulla corretta allocazione delle risorse. Ne derivano due possibili situazioni, entrambe penalizzanti: se l'Ente destina la quota svincolata al finanziamento del FCDE dell'esercizio successivo ma non ne ha poi bisogno, le risorse restano vincolate come avanzo accantonato e inutilizzabili fino alla chiusura dell'esercizio; se l'Ente non decide in sede di rendiconto, perde la possibilità di utilizzare la quota per

l'intero esercizio successivo, anche in presenza di esigenze finanziarie sopravvenute.

4. Quesiti.

Alla luce di quanto esposto, l'Ente formula i seguenti quesiti ai sensi dell'art. 7, c. 8, della l. n. 131/2003 e dell'art. 2 della l. 7 gennaio 2026, n. 1:

1. *"Corretta tipologia di avanzo per le risorse svincolate da FCDE. Quale sia la corretta tipologia di avanzo di amministrazione – libero o accantonato – nella quale far confluire le risorse svincolate dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in sede di rendiconto, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del TUEL; e, in particolare, se la modalità di iscrizione nell'avanzo accantonato indicata da ARCONET nella FAQ n. 58 non contrasti con il principio di flessibilità di bilancio e con il dettato letterale della norma primaria, la quale riconduce le somme svincolate a seguito della rideterminazione degli accantonamenti alla quota libera del risultato di amministrazione".*

2. *"Applicabilità delle nuove indicazioni ARCONET alla gestione dell'esercizio 2026. Con specifico riferimento alla gestione dell'esercizio 2026, e tenuto conto della pubblicazione della FAQ n. 58 in data 29 aprile 2026, se sia possibile per l'ente – che abbia già approvato il rendiconto dell'esercizio 2025 in data antecedente o contestuale alla pubblicazione della predetta FAQ – utilizzare la quota di avanzo svincolata dal FCDE per l'anno 2026, laddove tale facoltà sia stata esplicitamente prevista nella delibera consiliare di approvazione del rendiconto 2025".*

5. La tesi sostenuta dall'Ente: interpretazione principale

L'Ente ritiene che la quota svincolata derivante dalla rideterminazione del FCDE debba confluire nell'avanzo libero, in coerenza con l'art. 187, c. 2, del TUEL, che include tra le risorse disponibili tutte le somme svincolate. Nell'opinione dell'Ente, l'indicazione di ARCONET in ordine all'allocazione nell'avanzo accantonato non trova un esplicito fondamento nella norma primaria e introduce una limitazione alla flessibilità gestionale priva di adeguata copertura legislativa.

6. La tesi sostenuta dall'Ente: interpretazione subordinata

In via subordinata, qualora si ritenga corretta l'impostazione di ARCONET, l'Ente evidenzia una criticità legata alla tempistica di applicazione della FAQ n. 58, pubblicata il 29 aprile 2026. Secondo il Comune di Torrile, molti enti potrebbero aver già approvato il rendiconto 2025, prevedendo l'utilizzo della quota svincolata

del FCDE senza tener conto di indicazioni intervenute solo successivamente. Per l'esercizio 2026, l'Ente ritiene quindi che il divieto di utilizzo non debba applicarsi nei casi in cui tale facoltà sia già stata prevista nella deliberazione di approvazione del rendiconto 2025.

DIRITTO

1. Ammissibilità

L'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La funzione di cui al c. 8 dell'art. 7 della L. n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un Organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della propria attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione ivi previsti si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell'ente con l'Organo di controllo esterno (per tutte, v. la del. della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 36/2009).

In sede di ermeneusi di detta disposizione, si è evidenziato come essa debba essere raccordata con il precedente c. 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali. Le Sezioni riunite hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (del. n. 54/CONTR/10; v. anche Sezione delle autonomie, del. n. 17/2020/QMIG; del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e del. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG).

1.1. Il rapporto tra l'art. 2 della L. n. 1/2026 e l'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003

La Sezione rammenta che la L. n. 1 del 7 gennaio 2026, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale" (in vigore dal 22 gennaio 2026), ha inciso in misura significativa sulla materia della funzione consultiva intestata alla magistratura contabile, tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto quello procedurale. Sul piano sostanziale, l'art. 2 della citata legge attribuisce alla Sezione centrale per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato la competenza a rendere pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, «anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre». La medesima funzione è estesa, a livello territoriale, alle Sezioni regionali di controllo, che rendono pareri ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni che ne facciano richiesta, nel rispetto dei medesimi presupposti. Sul piano procedurale, il c. 2 dell'art. 2 introduce un termine perentorio di trenta giorni per la resa del parere, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso in senso conforme alla prospettazione dell'amministrazione, con conseguente effetto esimente ai fini dell'esclusione della colpa grave, ovvero in senso negativo ove l'amministrazione non abbia offerto alcuna soluzione interpretativa.

Il rapporto tra la nuova disciplina di cui all'art. 2 della L. n. 1/2026 e la funzione consultiva tradizionale di cui all'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 ha dato luogo, in sede di prima applicazione, a un confronto interpretativo articolato, che ha visto emergere tre distinti orientamenti nelle sezioni regionali di controllo. Le Sezioni Riunite in sede di controllo sono intervenute a comporre il contrasto con la deliberazione n. 14/2026/QMIG, alla quale questa Sezione si conforma integralmente, essendo peraltro essa stessa, con i pareri nn. 14, 15 e 16/2026/PAR, autrice dell'orientamento fatto proprio dal Collegio nomofilattico.

Le Sezioni Riunite hanno anzitutto ricondotto la novella legislativa a «un percorso evolutivo di progressivo consolidamento e rafforzamento della funzione consultiva

della Corte dei conti», muovendo dall'archetipo tratteggiato dall'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 e arricchitosi, nel tempo, di nuovi contenuti e modalità procedurali, «nell'intento di rispondere, al contempo, all'emersione di nuove esigenze di certezza, soprattutto in contesti operativi caratterizzati da elevata incertezza interpretativa, e di tempestività dell'azione amministrativa». Il Collegio ha conseguentemente disatteso le letture minimali che circoscrivono l'ambito operativo dell'art. 2 alle sole fattispecie concrete inerenti all'attuazione del PNRR e del PNC, ritenendole non coerenti né con la rubrica della disposizione — che richiama l'attività consultiva della Corte dei conti nel suo complesso — né con il tenore letterale della norma.

Nell'ottica di una «ricostruzione unitaria della funzione consultiva», le Sezioni Riunite hanno chiarito che l'art. 2 della legge n. 1/2026 assolve una duplice funzione: da un lato, «consolida la tradizionale competenza, in capo alle sezioni regionali, a rendere pareri, in favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, su questioni generali ed astratte», estendendola, intestandola alla Sezione centrale di legittimità, anche nei confronti delle amministrazioni centrali e degli organismi di diritto pubblico; dall'altro, «introduce una funzione consultiva ulteriore su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti (PNC), subordinata alla ricorrenza di determinate condizioni speciali di ammissibilità». Ne consegue la coesistenza di due istituti distinti e differenziati quanto a presupposti e modalità procedurali, il cui tratto unificante è rinvenuto nella previsione del termine perentorio di trenta giorni per la resa del parere. La deliberazione ha altresì disatteso l'orientamento della Sezione regionale per la Lombardia, che aveva assegnato all'art. 2 una portata generale estesa a qualsiasi fattispecie concreta di contabilità pubblica: un'interpretazione che «varrebbe ad accreditare come regola generale l'eccezione che lo stesso legislatore ha ritenuto di contenere entro precisi limiti».

Le Sezioni Riunite hanno inoltre affrontato le implicazioni della *fictio iuris* introdotta dal meccanismo del silenzio-assenso conformativo, ribadendo le censure già formulate in sede consultiva circa la sua incompatibilità «con la natura della Corte dei conti quale magistratura speciale, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione — e con la sua posizione di terzietà e imparzialità», rilevando come tale meccanismo rischi di trasformare la funzione consultiva «da presidio tecnico-giuridico a strumento procedurale svuotato di effettività con il rischio di un uso distorto e opportunistico della stessa, finalizzata, non già, a ricevere

indicazioni giuridicamente fondate ma ad ottenere una copertura preventiva rispetto a una paventata responsabilità amministrativa» (cfr. SS.RR. delib. n. 4/2025/CONS). Il Collegio ha precisato che la pronuncia della Sezione non può considerarsi inibita per intervenuta scadenza del termine perentorio di trenta giorni, né inutiliter data, soprattutto laddove l'amministrazione non abbia ancora posto in essere alcuna attività: l'interpretazione implicita formatasi per spirare del termine rileva esclusivamente per l'ente istante, senza portata generale, ferma restando la natura perentoria del termine a fini acceleratori e il dovere della sezione di rispettarlo.

Conclusivamente, le Sezioni Riunite hanno ritenuto che la funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali ai sensi della legge n. 131/2003 «sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1/2026», la quale ha mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva tradizionale, limitando all'attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri «su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete». La legge n. 131/2003 mantiene pertanto la valenza di «Grundnorm» della funzione consultiva, e i principi e gli approdi giurisprudenziali maturati nella sua vigenza, anche in relazione all'ammissibilità delle richieste di parere, restano integralmente operanti.

L'istanza di parere pervenuta dal Sindaco del Comune di Torrile (PR) ha attivato la funzione consultiva ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, disposizione che mantiene piena vigenza anche a seguito della novella. La richiesta non afferisce a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR o del PNC, non presuppone la prospettazione di soluzioni interpretative da parte dell'ente — requisito caratterizzante il nuovo paradigma di cui all'art. 2 della legge n. 1/2026 — e non è correlata ad atti soggetti a controllo preventivo di legittimità né a procedimenti contabili pendenti. La sussunzione dell'istanza nell'alveo della funzione consultiva tradizionale è pertanto coerente con il quadro ricostruttivo delineato dalle Sezioni Riunite, cui questa Sezione aderisce in continuità con i propri precedenti. Per l'interpretazione analitica del riparto tra i due regimi si rinvia ai pareri di questa Sezione nn. 14, 15 e 16/2026/PAR, nei quali si è altresì ribadito che il ruolo di ausilio della Corte dei conti non può che svolgersi in coerenza con il ruolo proprio di una magistratura contabile, restando preclusa qualsiasi forma di co-amministrazione incompatibile con il concetto costituzionale di ausiliarietà e con la posizione di neutralità e indipendenza che contraddistingue

l'attività magistratuale (cfr. delibere nn. 3/2024 e 4/2025 delle Sezioni riunite; delibere n. 1 e 2 delle SSRR in sede di controllo).

1.2 Ammissibilità soggettiva.

Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente indicati dalla legge. Ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo, oltre che le Regioni, anche i Comuni, le Province e le Città metropolitane. La legittimazione alla richiesta di parere è riconosciuta all'organo politico e di vertice dell'Ente — Sindaco — quale rappresentante legale del medesimo (cfr. artt. 50 e 53 del T.U.E.L.). Nel caso in esame, il Comune di Torrile rientra nel novero degli enti contemplati e il Sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato. La richiesta è pertanto soggettivamente ammissibile.

1.3 Ammissibilità oggettiva

La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo si esplica esclusivamente su quesiti attinenti all'interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali. La questione qui proposta, finalizzata a chiarire profili interpretativi relativi al contenuto dispositivo dell'art. 187, c. 2, del TUEL ed alle indicazioni operative fornite da ARCONET, rientra pertanto nell'ambito sopra delineato. Il parere sarà limitato agli aspetti di carattere generale inerenti l'interpretazione delle disposizioni normative, con esclusione di qualsiasi considerazione su profili rimessi alla discrezionalità amministrativa.

MERITO

1. Il quadro normativo e i principi contabili di riferimento

L'art. 187, c. 2, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) disciplina la composizione del risultato di amministrazione e contempla, tra le sue componenti, la possibilità di destinare la quota svincolata derivante dalla rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità al finanziamento del FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. La disposizione non esaurisce il proprio rilievo normativo in termini meramente autorizzatori: essa si iscrive in un sistema di valori contabili più ampio, delineato dal D.lgs. n.

118/2011 e dai principi contabili applicati che ne costituiscono il corredo tecnico, dal quale emergono con chiarezza alcune esigenze fondamentali dell'ordinamento contabile armonizzato.

Il sistema attribuisce, in primo luogo, centralità alla corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, quale grandezza che esprime lo stato di salute finanziaria dell'ente al termine dell'esercizio e costituisce la base di partenza per le scelte allocative degli esercizi successivi. In secondo luogo, la definitività dell'accertamento del risultato con l'approvazione del rendiconto è presupposto indefettibile della certezza contabile: la Corte costituzionale ha sottolineato (con sent. n. 235/2021 e ancor prima n. 89/2017 e n. 274/2017) che il risultato di amministrazione non è una variabile manipolabile, ma costituisce la rappresentazione giuridicamente necessaria della reale situazione finanziaria dell'ente; pertanto, ogni meccanismo normativo che sostituisca l'accertamento effettivo con una quantificazione convenzionale rischia di compromettere la continuità dei bilanci, l'equilibrio dinamico della gestione, la responsabilità di mandato e l'equità intergenerazionale. In terzo luogo, il principio della prudenza permea l'intero sistema degli accantonamenti obbligatori, richiedendo che le risorse accantonate siano mantenute nella misura necessaria a fronteggiare i rischi effettivi. Da ultimo, la necessità di garantire coerenza e tracciabilità delle quote accantonate funge da presidio di affidabilità del sistema.

Il FCDE costituisce, in tale contesto, un accantonamento obbligatorio funzionalmente orientato a preservare gli equilibri finanziari dell'ente e la veridicità del risultato di amministrazione in relazione al rischio di inesigibilità dei residui attivi. Le Sezioni riunite in speciale composizione hanno ribadito che il Fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce un elemento fondamentale nell'architettura della contabilità armonizzata la cui funzione è quella di impedire che entrate di dubbia o difficile riscossione siano utilizzate per finanziare spese esigibili, con conseguente rischio per gli equilibri di bilancio (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 32/2015/INPR; Sez. Riunite in sede giurisdizionale, 8/2021/EL). Non si tratta, pertanto, di una quota liberamente disponibile dell'avanzo, bensì di una riserva prudenziale che l'ordinamento sottrae, entro i limiti normativamente definiti, alla disponibilità gestionale corrente.

2. La funzione e il contenuto della FAQ ARCONET n. 58 del 29 aprile 2026

La FAQ ARCONET n. 58, pubblicata il 29 aprile 2026, si inserisce nel descritto contesto normativo quale strumento di chiarimento tecnico-operativo finalizzato a colmare un vuoto che i principi contabili applicati non avevano espressamente disciplinato: le modalità operative attraverso le quali procedere, in sede di rendiconto, allo svincolo della quota del FCDE destinata al finanziamento del Fondo stesso stanziato nella competenza dell'esercizio successivo. In assenza di tale chiarimento, la prassi applicativa si presentava inevitabilmente disomogenea, con riflessi negativi sulla comparabilità dei dati caricati nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e sul corretto coordinamento tra rendiconto e bilancio di previsione dell'esercizio seguente.

La FAQ interviene su tre profili distinti ma tra loro connessi: le modalità di compilazione dell'allegato a/1 al rendiconto, mediante la quale viene rappresentata la riduzione della quota accantonata relativa al FCDE; il coordinamento contabile tra il rendiconto e il successivo utilizzo della quota svincolata nel bilancio dell'esercizio entrante; la coerenza tra il risultato di amministrazione accertato in sede di rendiconto e le variazioni di bilancio che potranno essere adottate nel corso dell'esercizio successivo. In termini più puntuali, la FAQ chiarisce che la quota «svincolabile» viene rilevata nell'allegato a/1 mediante riduzione della quota accantonata relativa al Fondo; che l'eventuale destinazione al finanziamento del FCDE dell'esercizio successivo viene rappresentata tra gli «altri accantonamenti», assicurando tracciabilità e distinguibilità rispetto alla quota liberata; che il risultato di amministrazione, una volta approvato il rendiconto, non è suscettibile di successive rideterminazioni nel corso dell'esercizio; e che l'utilizzo effettivo della quota così accantonata richiede apposita variazione di bilancio, secondo le regole del sistema autorizzatorio.

3. La natura giuridica della quota svincolata e la sua corretta qualificazione contabile

La circostanza che la quota svincolata venga rappresentata contabilmente tra gli «altri accantonamenti» non comporta alcun mutamento della natura dell'operazione disciplinata dall'art. 187, c. 2, del TUEL, né introduce un vincolo sostanziale aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla norma primaria. La scelta adottata da ARCONET risponde a una pluralità di esigenze sistematiche che si impongono indipendentemente da qualsiasi considerazione di opportunità gestionale.

In primo luogo, la collocazione tra gli «altri accantonamenti» garantisce la tracciabilità contabile della quota destinata al finanziamento del FCDE dell'esercizio successivo, evitando che essa si confonda con la quota libera del risultato di amministrazione prima che ne sia concretamente disposto l'utilizzo mediante variazione di bilancio. In secondo luogo, la separazione contabile è funzionale a impedire modificazioni sostanziali del risultato di amministrazione nel corso della gestione, preservando la definitività dell'accertamento operato con il rendiconto. In terzo luogo, il meccanismo assicura il corretto coordinamento tra il documento consuntivo e il sistema autorizzatorio del bilancio di previsione, evitando utilizzi disordinati della quota che potrebbero pregiudicare la stabilità degli equilibri accertati.

Ne consegue che lo «svincolo» previsto dall'art. 187, c. 2, del TUEL non può essere interpretato come automatica e immediata trasformazione della quota in avanzo integralmente libero e utilizzabile senza il rispetto delle modalità procedurali e contabili previste dall'ordinamento armonizzato. La scelta operata da ARCONET appare pertanto coerente con la funzione prudenziale del FCDE e con l'esigenza, che percorre l'intero impianto del D.lgs. n. 118/2011, di evitare utilizzi infra-annuali suscettibili di incidere sulla stabilità del risultato di amministrazione accertato.

4. Profili applicativi

La FAQ n. 58 è stata approvata all'esito di un percorso istruttorio sviluppato nell'ambito della Commissione ARCONET, organo tecnico-consultivo preposto all'attuazione dell'armonizzazione contabile, finalizzato a colmare un vuoto interpretativo relativo alla corretta rappresentazione della quota svincolata del FCDE. Le indicazioni ivi contenute assumono rilievo quale criterio tecnico-applicativo orientato a favorire l'uniformità contabile tra gli enti, l'omogeneità delle rappresentazioni caricate in BDAP, il corretto coordinamento tra rendiconto e bilancio di previsione e la tutela degli equilibri finanziari.

La disciplina così delineata non determina alcuna compressione definitiva della discrezionalità gestionale dell'ente in ordine all'utilizzo della quota svincolata derivante dalla rideterminazione del FCDE. La previsione secondo cui la quota eventualmente non utilizzata nell'esercizio successivo venga definitivamente liberata in sede di rendiconto del medesimo esercizio conferma che non si è in presenza di un vincolo permanente o irragionevolmente restrittivo della capacità

allocativa dell'ente, bensì di una disciplina temporalmente circoscritta e coerente con il principio di annualità del bilancio.

A titolo esemplificativo, ove il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione si riduca di trenta unità rispetto all'esercizio precedente, l'ente che decida di destinare dieci di tali unità al finanziamento del FCDE di competenza dell'esercizio successivo procederà a mantenere tale quota tra gli accantonamenti secondo le modalità previste dalla FAQ, laddove le residue venti unità confluiranno immediatamente nella quota libera del risultato di amministrazione. Diversamente, qualora l'ente non intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 187, c. 2, del TUEL, l'intera riduzione del FCDE confluirà direttamente nella quota libera, senza necessità di alcun passaggio intermedio.

Occorre altresì evidenziare che la disciplina delineata dalla FAQ n. 58 si raccorda coerentemente con le innovazioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, le quali hanno ampliato gli spazi di applicazione dell'avanzo libero e vincolato. L'effettività di tali ampliamenti presuppone, tuttavia, una preventiva e corretta definizione della natura delle quote del risultato di amministrazione in sede di rendiconto: esigenza che la FAQ n. 58 soddisfa puntualmente, assicurando che la qualificazione contabile delle diverse componenti dell'avanzo sia univoca e verificabile prima che ne venga disposto l'utilizzo.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, al quesito posto dal Comune di Torrice (PR), risponde nei seguenti termini:

- la disciplina prevista dall'art. 187, c. 2, del TUEL deve essere interpretata in coerenza con il sistema dei principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. n. 118/2011, dei quali costituisce applicazione specifica nell'ambito della gestione degli accantonamenti. La FAQ ARCONET n. 58 integra una legittima interpretazione tecnico-contabile, riconducibile alle funzioni proprie della Commissione ARCONET, finalizzata a disciplinare le modalità di rappresentazione e utilizzo della quota svincolata del FCDE in modo coerente con i principi di prudenza, annualità e definitività del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto;
- la contabilizzazione della quota tra gli «altri accantonamenti» non si pone in contrasto con la norma primaria, ma risponde all'esigenza di assicurare tracciabilità, stabilità e confrontabilità del risultato di amministrazione,

evitando che lo svincolo del FCDE si traduca in un'automatica e immediata disponibilità dell'avanzo nel corso dell'esercizio in difetto delle necessarie verifiche procedurali. Resta, pertanto, ferma la piena disponibilità — quale avanzo libero — della quota del FCDE rideterminato che l'ente non abbia espressamente destinato, in sede di rendiconto, al finanziamento del FCDE dell'esercizio successivo, con possibilità di utilizzo secondo la disciplina vigente, nei termini ulteriormente definiti dalla recente normativa in materia di applicazione dell'avanzo di amministrazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Torrile (PR);
- che la stessa sia pubblicata sul sito *Internet* istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta all'Amministrazione l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 16 giugno 2026.

Il Relatore
Tiziano Tessaro
(*firmato digitalmente*)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria in data 30 giugno 2026

Il Funzionario preposto
Anna Maria Frate
(*firmato digitalmente*)